

# Quale selezione

**Le carenze della legislazione venatoria nazionale, con riferimento all'imprescindibile esigenza di pretendere una completa ed unica disciplina della caccia di selezione**

GIACOMO NICOLUCCI

Il concetto di «caccia di selezione» affonda le radici nella buia Germania degli anni '30, attraverso la penna legislativa di Hermann Göring, all'epoca "Reichsforstmeister, Reichsjägermeister und Oberster Beauftragter für den Naturschutz" (Amministratore del Servizio Forestale, Caccia e Protezione della Natura).

Erano anni in cui il termine selezione recava con sé un valore assolutamente negativo; purtuttavia celebrava nel contempo l'essenza di un prelievo venatorio non affidato al caso, ma legato a criteri essenzialmente gestionali.

Nel nostro Paese si diffonde soltanto qualche decennio addietro, dunque "sdoganato" dall'orribile passato, e legato al fenomeno dell'espansione degli ungulati, soprattutto in regioni laddove tale circostanza rappresentava una concreta novità.

Anzi, la ricerca della definizione di una caccia "diversa" da quella (non tradizionale, ma) tradizionalmente praticata nelle campagne dell'intero stivale è approdata appunto all'idea della caccia di selezione.

Dal punto di vista normativo, però, se nel-

la stessa Germania esiste dal 1934... in Italia ancora è un miraggio!

Diversamente da altri settori, dove tra riforme e modifiche appare infinita l'attività del legislatore, in materia di caccia, all'incirca in un secolo, si sono susseguite soltanto tre sistemi legislativi. Si tratta del regio decreto 5 giugno 1939 n. 1010, della legge 27 dicembre 1977 n. 968 e della successiva ed ancora vigente legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Nel 1939, probabilmente, la gestione venatoria era meglio rappresentata solo nelle riserve reali e nelle bandite di caccia, per cui era stato costituito anche un apposito ente pubblico periferico del Ministero dell'Agricoltura: l'u.r.b. (utenti delle riserve e bandite). Il prelievo, in altri termini, poteva dirsi tranquillamente 'libero' (in particolare nella quantità), o meglio, soltanto condizionato a specifici divieti, nel senso che era sempre proibito: uccidere il mufone, i "giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano", le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli. Inoltre, insistevano, come oggi, dei generici periodi distinti per specie o raggruppamenti di specie.

Questo impianto viene meglio espresso attraverso una riforma del testo unico del 1939 operata dalla legge 2 agosto 1967 n. 799, che ha introdotto il concetto della caccia controllata, definito all'art. 12 bis, come «esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere». Ed era facoltativo, per i "comitati provinciali della caccia", introdurre tale forma di regolazione del prelievo.

Nel testo della legge del 1977, che con



maggior vigore ha consacrato il concetto della caccia controllata, permane tale impostazione, ma non viene in alcun modo sviluppata la possibilità di accedere ad un prelievo quali-quantitativo, cioè di selezione dei capi, accentuandosi la regolazione effettuata per mezzo del cosiddetto carniere teorico. La determinazione della sola quantità di prelievo viene affidata a dei periodi temporali di apertura e chiusura della caccia per ciascuna specie, al numero massimo di giornate usufruibili per l'esercizio venatorio, ed a limitazioni orarie, nel mentre ai calendari regionali era affidata la possibilità di stabilire dei carnieri giornalieri per specie.

S'inizia a parlare di selezione solo incidentalmente e in maniera embrionale allorché si prevede che il "controllo" della fauna selvatica (possibile, in forza della medesima norma, quando le specie cacciabili "si moltiplichino eccessivamente, arrecando danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonché nei fondi chiusi") debba essere eseguito «con mezzi selettivi».

Dopo appena 15 anni, il legislatore è intervenuto di nuovo sulla materia caccia, per scrivere la vigente legge 157/92, nella quale, per effetto della "direttiva Habitat" il concetto di caccia controllata è stato mutato in quello di caccia programmata, soltanto

perché è stata introdotta la necessità della gestione, appunto, degli habitat, affidata in particolare modo agli Atc, ma senza soppiantare il carniere teorico e, dunque, rimediare all'inesistenza di qualsiasi forma di prelievo quali-quantitativo.

Purtuttavia, la caccia di selezione compare come un miraggio all'interno del medesimo testo normativo.

Ciò accade quando si consente che la caccia di selezione agli ungulati, da attuarsi «sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni», può essere autorizzata dal 1° agosto (e sino al 30 novembre per cervo, daino, mufone, camoscio e capriolo o 31 gennaio per il cinghiale).

Oppure quando si consente, allo stesso modo, che il prelievo degli ungulati si protragga fino ad un'ora dopo il tramonto.

In pratica nella legge 157/92 si riconosce l'esistenza di questa "entità", ma soltanto come se fosse una formula estranea allo stesso corpus normativo. Il riferimento ai piani di abbattimento selettivi è del tutto insufficiente a rispondere alle (o spiegare le) esigenze gestionali che siffatta forma di prelievo impone. Peraltro, la predeterminazione per legge dei periodi temporali per il prelievo (non in forma selettiva) delle singole specie dal 1° ottobre - 30 novembre per tutti gli ungulati (salvo il cin-







ghiale, cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio) e la semplice anticipazione della data iniziale del periodo di massima al 1° agosto per la caccia in forma selettiva raccontano di un ordito normativo costruito per ben altre forme di caccia, certamente non di gestione e distanti anni luce dalle esigenze del prelievo scientificamente corretto e/o ecologicamente compatibile degli ungulati. Dopo più di mezzo secolo appare ancora confermata la forma “vagante e fortuita”, nonché senza limiti della caccia italiana, salvo il menzionato carniere teorico (che affida il rispetto delle disposizioni alla capillarità ed efficienza della vigilanza venatoria).

Sette anni fa, una piccola ma decisiva svolta: nella legge n. 248 del 2005 recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” è stata inoculata una disposizione che ha stabilito come «le regioni, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157». In pratica è stata concessa la legittimazione sostanziale e la copertura normativa affinché il prelievo selettivo degli ungulati possa essere effettuato al di fuori degli angusti spazi della legge quadro nazionale.

Resta di fatto che tale norma non è stata inserita nella l. 157/92 e, dunque, non ne costituisce un corpo unico. Ha risolto il problema della eventuale illegittimità di piani di abbattimento svolgentisi al di fuori dei periodi stabiliti in via generale, ma non ha contribuito a descrivere compiutamente il significato della caccia di selezione.

A questa esigenza hanno in parte sopperito i legislatori regionali. Per primi quelli delle regioni alpine, ove la caccia agli ungulati non era affatto sconosciuta. Di poi quelli delle regioni ove solo in tempi più recenti si è assistito all’espansione di caprioli, cervi, daini.

In questo contesto, se le prime hanno portato con sé alcuni retaggi della tradizione, a volte anche negativi (si pensi all’uso dei segugi per la caccia ai cervidi consentita in Friuli V.G.) o meramente consuetudinari (si pensi che in Valle d’Aosta sono protetti tutti gli animali affetti da albinismo totale) le altre, costruendo una legislazione specifica senza dover tener conto di alcun passato, hanno mostrato grande modernità.

È il caso, ad esempio, della Regione Emilia e Romagna che, con dettaglio ha legislativamente previsto (l.r. 15 febbraio 1994 n. 8, art. 56) come, in sintesi: “la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sia finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l’ambiente ed al conseguimento di obiettivi dati, per cui il prelievo venatorio degli stessi (salvo il cinghiale) è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indica-



zioni e previo parere dell'Ispra. Ogni anno le province adottano dei piani di prelievo recanti i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed altre prescrizioni opportune, sulla base delle presenze censite. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata munita di cannocchiale di mira. Il recupero dei capi feriti è possibile attraverso l'uso di cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'Enci ed i relativi conduttori (così come i cacciatori di selezione in genere) siano stati formati ed abilitati".

Si tratta, decisamente, di una norma ancora perfettibile, ma che racchiude in sé un po' l'intero ordito della caccia di selezione.

L'ovvia considerazione è che tale disciplina non può essere rimessa all'arbitrio di ogni singolo legislatore regionale, ma abbisogna di una costruzione unica nazionale.

Ritorna, quindi, imprescindibile una riscrittura della l. 157/92 che tenga primariamente conto di spostare la forma di prelievo, non soltanto degli ungulati, nella direzione dei parametri quali-quantitativi. Ciò, quantomeno per recuperare quel gap di mancanza di qualità venatoria

di oltre settant'anni che abbiamo, ad esempio con la Germania...

In punto di diritto, ancora, un intervento di demolizione e ricostruzione della legge quadro nazionale è doveroso in forza della riforma del Titolo V della costituzione, risalente ormai al 2001.

Come spesso accade, gli effetti di una novella di tal portata si avvertono solo a distanza di tempo e, specificamente, in ragione dell'evolversi della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Non esiste più la materia "caccia e pesca", quale di competenza regionale, bensì, in sua vece, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di stretta riserva in favore del legislatore nazionale.

L'orientamento più recente, sviluppato dai Giudici costituzionali, suggerisce (impone!) che alle regioni spetti solo di stabilire le modalità amministrative di "fruizione dell'ambiente", nel rispetto delle regole essenziali di tutela, nel mentre allo Stato compete la enucleazione di tutte le norme dedicate prioritariamente alla "conservazione", fra le quali non può dirsi estraneo il concetto del prelievo sostenibile, cioè di gestione e, per l'effetto, imprescindibilmente costruito (anche su) i criteri della caccia di selezione. ■

